

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

R I C O R S O

con istanza di sospensione cautelare

Promosso da: MOSCATO GREGORIO (MSCGGR82B22F537P); ALOTTA ROSANNA (LTTRNN59D62I824J); BERTIN MARINA (BRTMRN59C62G224U); BONGIORNO STEFANIA (BNGSFN79L45C286); DI MATTEO PIERO (DMTPRI62E14A230F); ELEUTERI BARBARA (LTRBBR62S51C770G); LOTETA MARIO (LTTMRA76D16H224W); LOTETA MONICA (LTMNC74B46F158O); MAZZEI WALTER (MZZWTR74P23M208G); PIEROTTI TATIANA (PRTTTN75C47F347F); PINNA PIERPAOLO (PNNPPL67H12D259O); PORFIDIA LOREDANA (PRFLDN81P67E791K); TARASCIO ANDREA (TRSNDR64L24F943V); TRICOLI MARIA CALOGERA (TRCMCL63L54I824I); tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: BRBDNC47R03F793H), Annamaria Nardone (C.F.: NRDNMR68M68F205Z) e Giacomina Clara Lacalamita (C.F. LCLGMC86T46A662Q) del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano via A. Lamarmora, 36 elettivamente domiciliati, giuste procure in calce al presente atto (*con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni, presso le proprie P.E.C. comunicate al Consiglio dell'Ordine di Milano: e-mail:* - d.barboni@milano.pecavvocati.it; - a.nardone@milano.pecavvocati.it - giacomaclara.lacalamita@milano.pecavvocati.it e fax n. 02.55195362)

c o n t r o

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, 12,

e nei confronti di

- **Sig.ra Lanzotti Carmen**, via Settala n. 39, 20124 Milano
- **Sig.ra Barbieri Francesca in Morena**, Via Aldo Capitini n. 19, sc. A, 85100 Potenza;

- controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensione

- dell'elenco dei **3795** candidati ammessi a sostenere la prova orale nell'ambito del *Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* indetto con D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato nella G.U., IV serie, n. 90 del 24.11.2017), **elenco allegato al D.D.G. n. 395 del 27.3.2019 (doc. 1)**;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e in particolare:
- delle prove scritte espletate in data 18.10.2018 nonché delle prove scritte svolte in data 13.12.2018 in Sardegna e in Roma, rispettivamente, dai candidati della Regione Sardegna e dai candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, allo stato non disponibili;
- del provvedimento del Miur, pubblicato in data **30.10.2018** sul sito del Miur, con cui si comunica che *“a seguito del rinvio dell'espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018, ... il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018” (doc. 2)*.
- del provvedimento recante **avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018** e sul sito del Miur, relativo al **rinvio dello svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale alla data del 13.12.2018**, ore 10.00, nelle sedi individuate dall'Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del Ministero, **per i soli candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna**, rinvio disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018 **(doc. 3)**;

- dell'avviso, pubblicato sul sito del Miur in data **6.12.2018**, concernente il rinvio della prova scritta al 13.12.2018 sia per i candidati sardi sia per i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli (**doc. 4**);

- del **D.D.G. n. 1178 dell'11.12.2018** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, con cui è stato disposto lo svolgimento in data **13.12.2018** ore 10.00 e presso la sede di cui al successivo DDG n. 1181 del 12.12.2018 (*Università degli Studi Tor Vergata-Via della Ricerca Scientifica, snc- Edificio PP2-Roma*), della prova scritta del corso-concorso nazione, per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 1259/2017, anche **per quei candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta la loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale**; e, ove occorrer possa del relativo DDG n. 1181 del 12.12.2018 concernente la sede (**docc. 5 e 6**);

e per la condanna

- dell'Amministrazione precedente, M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche in ogni sua articolazione periferica o territoriale, alla **diretta ammissione dei ricorrenti alla successiva fase concorsuale orale che avrà inizio il prossimo 20.5.2019, secondo il calendario pubblicato sul sito istituzionale del MIUR in data 29.4.2019, ovvero in sessione suppletiva convocata ad hoc.**

FATTO

I ricorrenti - docenti in possesso del titolo di studio richiesto e di un servizio di insegnamento effettivamente prestato di almeno cinque anni (cfr. art. 3 bando, **doc. 7**) – **assegnati alle sedi presso Università degli Studi Tore Vergata di Roma, ovvero a sedi in Regione Sardegna (Istituto Magistrale Eleonora d'Arborea in Cagliari; Istituto Tecnico Commerciale Pietro Martini, in Monserrato (CA), in data 13.12.2018 sostenevano la prova scritta** del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259/2017, finalizzato al *“reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti”* – **ammessi con**

provvedimenti giurisdizionali cautelari (bando, art. 2; cfr. anche regolamento, DM 3.8.2017 n. 138, **doc. 8**).

In merito alla prova scritta in parola, l'**art. 8** del bando prevede che *“la prova scritta è **unica su tutto il territorio nazionale** e si svolge in una **unica data** in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USK”*.

Sempre secondo il bando, lo svolgimento della prova stessa avveniva in forma computerizzata: i candidati avevano, infatti, a disposizione una postazione informatica alla quale accedere tramite un codice di identificazione personale fornito il giorno della prova stessa (cfr. art. 8 cit., comma 3).

Tale prova, dalla durata di 150 minuti, consisteva, ex art. 8 cit., in cinque quesiti a risposta aperta sulle materie indicate nel bando e due quesiti in lingua straniera, ciascuno dei quali articolati in domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo (cfr. art. 8, commi 4-7).

Per quanto concerne il punteggio, l'articolo 8 comma 8 del bando così riporta: ***“a ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi all'orale”***.

La relativa prova veniva costruita e valutata in base ai quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lett. c) del regolamento, DM 3.8.2017 n. 138.

Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale era stato determinato in **n. 2416** posti complessivi (più **n. 9** posti riservati alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia), per complessivi **n. 2.425** posti; invece, il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale ammontava a **n. 2.900**.

Peraltro, con art. 10, comma 1, legge 11 febbraio 2019, n. 12, in riforma del bando concorsuale *de quo*, si prevedeva che i primi **2900** candidati che supereranno la prova orale **saranno direttamente dichiarati vincitori e assunti nel ruolo dirigenti scolastici**, secondo l'ordine della graduatoria – già di ammissione al corso formativo, non più previsto.

*

S'impone, a questo punto, una ricostruzione dei fatti svoltisi antecedentemente la prova scritta sostenuta dagli odierni ricorrenti il **13.12.2108**.

Con nota prot. n. 41127 del **18.9.2018** (pubblicato sul sito MIUR il 25.9.2018, **doc. 9**), il Miur forniva agli Uffici Scolastici regionali le **indicazioni operative** concernenti: **a)** l'abbinamento dei candidati alle sedi/aule di concorso; **b)** le operazioni da doversi svolgere preliminarmente presso ogni istituzione scolastica; **c)** lo svolgimento della prova scritta computerizzata; **d)** i contenuti della prova. Nel medesimo provvedimento il Miur ribadiva quanto previsto dal Bando, e cioè, che la prova scritta computerizzata, **“unica su tutto il territorio nazionale”**, si sarebbe dovuta svolgere **“in contemporanea il 18.10.2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali”**; e che anche ai candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, avrebbero dovuto svolgere la prova nella suddetta data. Sennonchè, in data **17.10.2018**, il Sindaco del Comune di Cagliari, con ordinanza n. 62, disponeva la chiusura di tutte le scuole cittadine e degli uffici pubblici per il giorno 18.10.2018 a causa di *“allerta meteo per rischio idrogeologico”* e, di seguito, il Direttore Generale dell'U.S.R. Sardegna - Francesco Feliziani - con nota prot. n. 17909 del 17.10.2017, ne prendeva atto **decretando lo slittamento - a data da destinarsi - della prova scritta che i candidati sardi** avrebbero dovuto svolgere il giorno successivo, insieme ai candidati di tutta Italia (**doc. 10**).

Così, in data **18.10.2018 - anziché sospendere la procedura concorsuale così da poter assicurare una prova scritta unica e contestuale** – il MIUR consentiva che tutti i candidati d'Italia ad eccezione assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna di svolgere la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

Quindi il MIUR con avviso in data **30.10.2018** comunicava che “*a seguito del rinvio dell’espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, disposto a seguito dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari ... il giorno e l’ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna*” sarebbe stato reso noto “con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018” (cfr. **doc. 2**).

In data **12.11.2018**, con avviso pubblicato sul sito del Miur (**doc. 11**), il Ministero rendeva noto il provvedimento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018, cfr. **doc. 3, cit.**), recante il “*diario della prova scritta per la regione Sardegna*” relativo al **rinvio dello svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale alla data del 13.12.2018**, ore 10.00, nelle sedi individuate dall’Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del Ministero, **per i soli candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna**, rinvio disposto a seguito dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018.

Peraltro – si dica per inciso - con successivo **D.D.G. n. 1178 dell’11.12.2018** il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, disponeva lo svolgimento in data **13.12.2018** ore 10.00 e presso la sede di cui al successivo DDG n. 1181 del 12.12.2018 (*Università degli Studi Tor Vergata-Via della Ricerca Scientifica, snc- Edificio PP2-Roma*), della prova scritta del corso-concorso nazione, per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 1259/2017, anche per quei candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta la loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale. In tal modo, MIUR – in palese spregio ai principi di unicità e contestualità della prova, di parità di trattamento e di *par condicio* tra i candidati - disponeva una nuova prova scritta in data 13.12.2018 per i candidati assegnati alle sedi della regione Sardegna – oltre che per i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli.

In data **13.12.2018** si teneva, quindi, una prova scritta ordinaria riservata ai candidati della Sardegna - e ai candidati ammessi a sostenere la suddetta prova nella medesima data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, rispettivamente, nelle indicate sedi in Sardegna e a Roma. **Si fa presente molti degli odierni ricorrenti conoscevano il provvedimento cautelare di ammissione con riserva alla ridetta prova appena qualche ore prima della data già fissata - e così affrontavano la trasferta verso la sede in Roma o in Sardegna - e la prova stessa - senza alcun preavviso, e con molte difficoltà.**

I relativi quesiti venivano resi noti il **18.12.2018** (prova C, estratta e prove A e B non estratte).

Con D.D. n. 395 del **27.3.2019** il MIUR pubblicava, infine, l'unico elenco dei **3795** candidati ammessi alla prova orale - avendo verosimilmente conseguito un punteggio pari o superiore a 70 punti all'esito delle due diverse prove scritte svoltesi come detto il 18.10.2018 e il 13.12.2018 - elenco nel quale gli odierni ricorrenti non erano inclusi (**cfr. doc.1**).

Avverso detto elenco che determinava la loro esclusione dal concorso, illegittimo discriminatorio e lesivo - con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale - gli odierni ricorrenti propongono il presente ricorso alla luce dei seguenti motivi in

D I R I T T O

0.PREMESSA. SULL'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO COLLETTIVO

Per fugare ogni dubbio e/o prevenire eventuali eccezioni avversarie sul punto, a sostegno della piena ammissibilità del presente ricorso così come proposto in forma collettiva, si richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è ammissibile un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all'interesse perseguito, avendo l'intento di ottenere, attraverso l'annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti (Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916); ovvero, in altri termini, nel caso in cui i ricorrenti si trovino in una situazione di identità sostanziale e processuale in rapporto a domande giudiziali fondate

sulle stesse ragioni difensive, e manchi un conflitto di interessi tra gli stesso (*ex multis*, Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2011, n. 6990).

Nella specie, come emergerà *sub*, **i ricorrenti fanno valere illegittimità della fase procedurale impugnata, relativa alla prova scritta del concorso ex D.D.G. n. 1259/2017 – alla quale partecipavano, sia pure con riserva - derivanti dalla violazione di principi cardine delle procedure concorsuali pubbliche, con la finalità di ottenere, attraverso l'annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale e/o la diretta ammissione alla fase concorsuale successiva, con esclusione di situazioni confliggenti: l'accoglimento del ricorso, infatti, determinerebbe un'utilità per tutte le parti ricorrenti, anche in ragione della circostanza che il numero dei posti messi a concorso è ben superiore a quello del numero degli odierni ricorrenti.**

In proposito, si osserva fin d'ora che i vizi che affliggono la fase della procedura concorsuale impugnata – di cui si dirà ampiamente *sub* 1, motivo unico articolato in sette profili - presentano una portata a tal punto inficiante da rendere impossibile preservare, in ossequio al principio di economicità, la validità di alcun atto della fase procedurale stessa. Ditalchè solo l'annullamento ai fini della riedizione di detta procedura di svolgimento della prova scritta e/o della diretta ammissione dei ricorrenti alla fase successiva può ritenersi idonea a ripristinare la legittimità violata.

*

1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001 E DELL'ART. 4, COMMA 3-QUINQUIES, D.L. 31.8.2013, N. 101 (CONVERTITO CON L. 30.10.2013, N. 125).

VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL DDG N. 1259 DEL 23.11.2017.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UNICITA' DELLA PROVA, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

In applicazione dei principi di buon andamento e di imparzialità nell'organizzazione degli uffici pubblici, e di quello secondo cui “agli

impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso” - sanciti all’articolo 97 della Costituzione - in combinato disposto con la previsione di cui all’articolo 51, Cost. - nella misura in cui stabilisce che tutti i cittadini, donne e uomini, possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza - e con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost, nel nostro ordinamento è regola di carattere generale che il reclutamento dei soggetti più idonei per la prestazione di una attività lavorativa all’interno delle pubbliche amministrazioni avvenga attraverso concorso pubblico, secondo criteri di pubblicità e di imparzialità - ritenuto lo strumento più efficace per la scelta dei più meritevoli.

Anche dopo la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, il legislatore fa salva la disciplina del reclutamento concorsuale del personale delle pubbliche amministrazioni – che conserva così la specialità legata alla natura pubblica del datore di lavoro e alle fonti costituzionali citate (cfr. DPR 487/1994; d.lgs. 165/2001; l. 125/2013).

La stessa giurisprudenza costituzionale confermava che *la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti* (cfr. Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363; Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293). Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità.

Nella specie, la procedura relativa allo svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto – **alla quale gli odierni ricorrenti partecipavano, sia pure con riserva** – si rivelava palesemente viziata, risultando l’operato del MIUR inficiato da **disparità di trattamento tra candidati, e violazione dei richiamati principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento** – sotto diversi profili che possono essere di seguito elencati, così come tra loro concorrenti.

*

1.1 SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA PROVA.

Tale disparità di trattamento conseguiva, nella specie, dalla violazione dell'articolo 8, comma 2, del bando (D.D.G. MIUR n. 1259/2017 pubblicato in G.U., IV serie speciale, n. 90 del 24.11.2017, doc. 3) a norma del quale *“la prova scritta è **unica** su **tutto il territorio nazionale** e si svolge in **una unica data** in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*.

La prova scritta, come illustrato **non** veniva espletata da tutti i candidati nella data unica del 18.10.2018 stabilita dal Direttore Generale per il Personale Scolastico-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con provvedimento prot. n. 41127 del 18.9.2018 (poi pubblicato sul sito del Miur in data 25.9.2018), che -conformemente alle disposizioni del bando- così disponeva: *“la prova scritta computerizzata, unica su tutto il territorio nazionale, **si svolgerà in contemporanea il 18/10/2018 alle ore 10:00**, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali”*.

Difatti, a fronte dell'ordinanza n. 62 del 17.10.2018 con cui il Sindaco del Comune di Cagliari disponeva la chiusura delle scuole cittadine per il giorno successivo (giorno in cui si sarebbe dovuta sostenere la prova scritta), il Direttore Generale dell'U.S.R. Sardegna, Francesco Feliziani, con nota prot. n. 17909 del 17.10.2017, decretava il rinvio - a data da destinarsi - della relativa prova limitatamente ai candidati assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna.

E così il MIUR, quale titolare unico del potere di gestione della procedura concorsuale, anziché disporre il rinvio generale della prova scritta su tutto il territorio nazionale - conformemente alla disposizione a norma della quale *“qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio ...”* (art. 8, comma 12, cit.)- dapprima con comunicato in data 30.10.2018 (cfr. doc. 2), poi con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018 e sul sito del Miur in data 12.11.2018, significava il **rinvio dello svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale alla data del 13.12.2018**, ore 10.00, nelle sedi individuate dall'Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del

Ministero, **per i soli candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna (cfr. doc. 3).**

Peraltro, con successivo D.D.G. n. 1178 dell'11.12.2018 il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, disponeva lo svolgimento nella stessa data del 13.12.2018, ore 10.00, presso la sede dell'Università degli Studi Tor Vergata-Via della Ricerca Scientifica, snc-Edificio PP2-Roma' (cfr. DDG n. 1181 del 12.12.2018) della prova scritta del concorso *de quo* anche per quei candidati – quali i ricorrenti - muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli con cui era stata disposta la loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale: per l'effetto, detti candidati venivano ammessi a partecipare ad una sessione della prova scritta concorsuale ritenuta “ordinaria” dall'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, si verificava però una illegittima disomogeneità nazionale nell'espletamento della prova scritta, prova che -per disposizioni di bando – sarebbe dovuta essere “unica su tutto il territorio nazionale” e che, invece, anche in violazione delle disposizioni del bando, veniva svolta con contenuti diversi e in due date differenti.

Ciò comportava una **grave lesione dei principi di contestualità della prova, di parità di trattamento** e del più generale **principio di par condicio tra i candidati**, principi inderogabili nelle selezioni pubbliche, e specie nei concorsi unici.

Com'è noto, la discrezionalità dell'amministrazione nell'organizzazione delle prove concorsuali e, dunque, nelle modalità di svolgimento delle stesse, incontra rigorosi limiti imposti dal rispetto del principio di **par condicio dei candidati** e della **trasparenza dell'azione amministrativa**. (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 16.11.2015 n.12982).

Con riguardo alle selezioni per il reclutamento dei dirigenti, sussiste altresì il **principio di unicità dei concorsi**.

Sotto questo profilo, rileva la previsione dell'articolo 4, comma 3-*quiquies*, D.L. 31.8.2013, n. 101 (convertito con l. 30.10.2013, n. 125), a norma del quale il reclutamento dei dirigenti e di tutte le figure professionali comuni alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 si svolge attraverso **“concorsi unici, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica”**.

La *ratio* è evidente, e limpidamente esplicitata come segue: *“Lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è dunque **pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali** ... dato che consente **un’adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l’applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi**, tali da assicurare **omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale** per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lett. c), della legge 7 agosto 2015, n. 124)”* (v. “Linee guida sulle procedure concorsuali” Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione). Si è in proposito giudicato che la deroga allo svolgimento contemporaneo della selezione concorsuale, prima ancora di tradire i principi di tempestività, celerità di espletamento, riconducibile in sintesi al buon andamento di cui all'art. 97 Cost., comporta un'insanabile lesione del principio costituzionale d'imparzialità, attesa: 1) l'inevitabile diversificazione delle prove; 2) la riconoscibilità delle prove medesime, quantomeno con riguardo alla suddivisione per data (cfr. sub); 3) il ritardo delle procedure di esame e valutazione della totalità degli elaborati (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2155 del 3.12.2002).

1.2 SULLA DISPARITÀ DI MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE: DISOMOGENEITA' NELLA CONSULTAZIONE DEI TESTI E NELLA VIGILANZA.

La riferita violazione del principio di unicità e imparzialità concorsuale risultava inficiante in modo assorbente.

Si aggiungano - nondimeno - ulteriori disparità di trattamento collegate alle modalità di espletamento delle prove nelle diverse sedi, e nello specifico, alle disomogenee modalità di consultazione dei testi di legge, nonché ai differenti gradi di effettività dei controlli da parte degli addetti alla vigilanza.

Non è stata osservata in modo uniforme a livello nazionale – con riguardo alla prova scritta del 18.10.2018 e a quella del 13.12.2018 - la disposizione di cui al comma 13 dell'art. 8 del bando, che così statuiva: *“durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione*

esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti".

E del pari in modo disuguale veniva attuata la nota esplicativa del Direttore Generale per il personale scolastico n. 41127 del 18.9.2017 che vietava - pena l'esclusione dal concorso - l'introduzione in aula di *"carta da scrivere, appunti di qualsiasi natura, libri, manuali o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, notebook, pen-drive, fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati"*; mentre consentiva -sempre a pena di esclusione dal concorso- la consultazione del *"vocabolario della lingua italiana"* e dei *"testi di legge non commentati"* purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultassero *"privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere"* (cfr. **doc. 9**, cit. *supra*).

Invero, le condotte degli addetti alla vigilanza presso le diverse sedi concorsuali si rivelavano le più variegate: in talune regioni, venivano fornite indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi; in altre – quali anche la regione Lazio e la regione Sardegna – l'assenza di precise istruzioni si traduceva in un'utilizzazione dei testi completamente affidato alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza, con il risultato che personale vigilante più permissivo consentiva persino l'utilizzo di testi con evidenziazioni, segnalibri, etc.; personale più rigido pinzava o strappava pagine, ovvero ancora sequestrava testi, per impedire la consultazione di decreti Ministeriali, CCNL, tabelle, appendici, ritenute *contra legem*.

Tanta disomogeneità verosimilmente derivava da una non univoca – e talora anche scorretta - interpretazione dell'espressione *"testi di legge"* di cui alla nota esplicativa del Direttore Generale per il personale scolastico n. 41127 del 18.9.2017, in assenza di chiare, inequivocabili, ed efficaci istruzioni operative - assenza deprecabile considerato che si trattava di

una selezione nazionale per l'accesso al ruolo di vertice della scuola pubblica, con effetto invalidante sulla procedura di espletamento della prova stessa.

*

1.3 SULLA CONTRADDITTORIA FORMULAZIONE DEI QUESITI DELLA PROVA SCRITTA.

La violazione delle disposizioni del bando, e così dei principi di buon andamento, si riscontrava anche nella formulazione dei quesiti della prova scritta concorsuale del 13.12.2018 – che avveniva sulla base di Quadri di riferimento pubblicati sul sito del Miur in data 12.12.2018 **(doc. 12)** – quadri rivelatisi peraltro, identici a quelli pubblicati il 17.10.2018 **(doc. 13).**

Com'è noto, in ossequio a imprescindibili canoni costituzionali che predicano l'imparzialità, il buon andamento e l'accesso per concorso (cfr. art. 3 e 97 Cost.), le procedure di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: “a) *adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati [...]* b) *adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire*” (cfr. art. 97 Cost. e art. 35, comma 3, a) b), d.lgs. 165/2001).

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, l'art. 35 comma 3, d.lgs. n. 165/2001 obbliga l'amministrazione ad attivare meccanismi concorsuali partecipati, trasparenti e imparziali.

E così, da un canto, richiede che vengano resi noti in modo chiaro e univoco tipologie e ambiti delle prove, e i criteri di valutazione, così da agevolare un'adeguata preparazione per tutti coloro che siano interessati a partecipare ad un pubblico concorso (cfr. *ex multis*, TAR Toscana Firenze, sez. I, 13 aprile 2006, n. 1276).

Dall'altro, prescrive che vengano impiegati sistemi idonei alla funzione selettiva assegnata, e perciò in grado di accertare i requisiti di competenza, professionalità e attitudine domandati ai candidati con riguardo al ruolo messo a concorso.

La procedura selettiva in questa sede impugnata – cui i ricorrenti partecipavano con riserva in forza di provvedimenti giudiziari cautelari - travisava la norma citata, e così le garanzie degli artt. 3 e 97 della Costituzione, di cui la stessa è espressione, con riferimento all'accesso al pubblico impiego.

Sul punto, vengono specificamente in rilievo le seguenti disposizioni del bando – con cui l'amministrazione asseritamente provvedeva alla pubblicità delle modalità di selezione e all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei:

1. *“la prova scritta consiste in **cinque quesiti a risposta aperta** e **due quesiti in lingua straniera**”* (art. 8, comma 4);
2. *“i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”* (art. 8, comma 5);
3. *“ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in **cinque domande a risposta chiusa**, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detto quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, **al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF**”* (art. 8, comma 6).

Quanto ai quesiti a risposta aperta (di cui al numero 2), sovviene - ad integrazione - l'art. 10, comma 2 del Regolamento (D.M. n.138/2017) a norma del quale *“i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:*

- a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;*
- b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;*
- c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;*

- d) *organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;*
- e) *organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;*
- f) *valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;*
- g) *elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;*
- h) *contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;*
- i) *sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”.*

Come è palese, nell'elenco normativo **non** compariva la risoluzione di **“un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”** - invece previsto dall'art. 9, comma 1, del bando, **con esclusivo riferimento alla prova orale.**

Nondimeno, in spregio alle suddette disposizioni – e così alla *ratio* di pubblicità e trasparenza ad esse sottesa – i quesiti sottoposti ai candidati consistevano nella risoluzione di casi sottoposti al dirigente scolastico attraverso la ***descrizione di specifiche situazioni e contesti***, e la richiesta di ***evidenziazione degli interventiolutivi del dirigente stesso***. Si veda il tenore delle domande oggetto della prova scritta del 13.12.2018 (topologia “C”):

“DOMANDA 1

Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico, nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: come promuovere l'utilizzo della flessibilità dei tempi e degli spazi della scuola, in modo da favorire l'innovazione e la sperimentazione didattica.

DOMANDA 2

Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella

situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: organizzazione dell'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione come momento conclusivo del processo di insegnamento/apprendimento.

DOMANDA 3

Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: procedure necessarie per l'adesione ad una rete nazionale di scuole per la valorizzazione del patrimonio ambientale ed artistico del territorio.

DOMANDA 4

Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: monitoraggio e rendicontazione dei progetti inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa.

DOMANDA 5

Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: gestione di situazioni conflittuali che si verificano tra docenti all'interno dei consigli di classe e/o di interclasse nell'ambito della valutazione periodica e finale degli alunni" (doc. 14).

Tenore delle domande che corrispondeva a quello della prova del 18.10.2012 (doc. 15) – inficiata nel medesimo profilo.

Alla contraddittorietà rispetto alle norma del bando e ai principi ridetti, s'aggiungeva così il pregiudizio subito dai ricorrenti quanto al pregio e/o alla esaustività delle risposte date, considerato che le domande così erroneamente formulate avrebbero richiesto tempi di svolgimento maggiori: in proposito si ricorda che lo "studio di caso" aveva formato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, ma che per lo svolgimento di quella venivano previste ben **otto ore**, a fronte dei **centocinquanta minuti** concessi ai candidati, odierni ricorrenti.

Quanto ai quesiti in lingua straniera (di cui al numero 3), l'art. 10, comma 3, del D.M. cit., così disponeva: "*ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese,*

*francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al **livello B2 del CEF** – che è il livello *intermedio superiore*.*

In violazione della suddetta disposizioni, nel caso di specie, i quesiti in lingua straniera oggetto della prova scritta presentavano gradi di difficoltà disomogenei, con livelli non sempre equipollenti al previsto B2 del CEF. In particolare, la prova in lingua inglese presentava un livello di difficoltà assimilabile al superiore livello C1- livello *avanzato*, appena al di sotto del C2, madrelingua; laddove le altre lingue straniere risultavano maggiormente in linea con il livello dichiarato B2 (cfr. **docc. 14 e 15**, cit. *supra*).

Ciò determinava un'ulteriore disparità di trattamento tra i docenti dell'area linguistica, che potevano scegliere tra le diverse prove in lingua quella più semplice; e i docenti dell'area umanistica o scientifica che dovevano necessariamente svolgere la prova in lingua inglese, rivelatasi di difficoltà superiore al livello richiesto: a detti candidati infatti era richiesto il possesso e l'attestazione di una conoscenza della lingua inglese di livello B2, senza possibilità di scegliere altra prova di lingua.

*

1.4 SULLA TARDIVA ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

Com'è noto, l'art.12 del D.P.R. n. 487 del 1994 - *Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi* - consacrava il pacifico principio in base al quale *i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali* devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice *nella sua prima riunione e nel suo primo verbale*.

Anche l'art. 35 comma 3, D.lgs. 165/2001 in materia di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni, prevede che sia data *“adequata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento”*.

Il principio dell'obbligo della previa adozione e pubblicazione dei criteri di valutazione concorsuale viene confermato da autorevole e costante giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 27.2.2016 n. 1087; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9.8.2006, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V, 7.2.2003, n. 648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245).

In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con **sentenza n. 14893 del 21.6.2010**, così disponevano: *“il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice **la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio**, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza. **Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l'auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa**”.*

La citata pronuncia puntualizza altresì sullo specifico profilo inerente l'obbligo della *preventiva pubblicità* dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione quale *guida* per un congruo svolgimento delle tracce concorsuali da parte dei candidati, rispetto alle attese dell'organo valutatore: la Commissione *“è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici, che la legge impone di portare a **preventiva emersione**, il possesso dei requisiti (...) dei partecipanti alla selezione (...)”* *“Ed è altrettanto evidente che il legislatore abbia richiesto alla commissione esaminatrice **di darsi criteri** che non si riducano alle note, tautologiche, formule sul necessario omaggio alle esigenze di rigore e correttezza espositiva, di pertinenza argomentativa e di esibizione culturale da parte del candidato ma che **siano le regole guida, predeterminate e pertanto non mutabili, di quanto con la traccia proposta viene richiesto e di quanto (in specie nell'ottica aperta propria della opinabilità delle soluzioni [...]) ci si attende, in termini di risultato finale rappresentante lo standard minimo per una valutazione di idoneità.** Tanto evidenzia il rapporto di **corrispondenza biunivoca tra traccia e susseguenti criteri, la prima integrando il quesito “aperto” sottoposto ai candidati ed i secondi esibendo i parametri dei futuri giudizi** di adeguatezza ” inadeguatezza dei singoli elaborati rispetto alle*

“attese” originate da quel quesito” (cfr. Sez.Unite Corte di Cassazione, sent. n. 14893/2010).

Il principio riferito è stato anche recentemente ribadito dal legislatore – in linea con la *ratio* sottesa al complesso normativo predetto.

Infatti, con il D.Lgs. n. 97/2016 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* – (cosiddetto Decreto Trasparenza), il legislatore ha così modificato l’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 sui bandi concorsuali: **“Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte”.**

Dal tenore letterale della norma, secondo un criterio logico e cronologico, emerge ancora una volta che l’Amministrazione, nell’ambito dei concorsi per il reclutamento, ha l’obbligo di **pubblicare i criteri di valutazione adottati dalla Commissione con precedenza rispetto allo svolgimento delle prove scritte.**

Orbene, nella fattispecie in esame, le 38 Commissioni giudicatrici ritenevano di riunirsi solo in data **25.1.2019** - quindi successivamente allo svolgimento della prove (**18.10.2018 e 13.12.2018**) – **per adottare la griglia** di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, e di **pubblicare il verbale e la detta griglia solo in data 19.4.2019 (docc. 16, 17 e 18).** Peraltro, in quella sede le Commissioni decidevano che per la prova in lingua straniera, a risposta a chiusa, non occorresse predisporre criteri di valutazione.

È dunque evidente che la procedura, così come svoltasi, si poneva in contrasto con il quadro normativo di riferimento nonché con il principio **di preventiva emersione dei criteri di valutazione, quali regole guida per lo svolgimento delle tracce** – autorevolmente consacrato dalle Sezioni Unite della Cassazione – secondo i noti canoni di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione che guidavano il legislatore in tutta l’evoluzione normativa in materia, privando nella fattispecie gli odierni ricorrenti della

loro legittima prerogativa a conoscere in via preventiva i criteri valutativi utilizzati dalla Commissione.

*

1.5 SUL VIZIO DI COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONCORSUALI

La procedura in questa sede gravata si presentava altresì censurabile sotto il profilo della composizione delle commissioni concorsuali.

L'art. 5 del bando e gli artt. 15 e 16 del Regolamento prevedevano requisiti, e condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione, nominata con decreti n. AOODPIT 1105 del 19.7.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.7.2018 (cfr. **doc. 19**), e delle Sottocommissioni del concorso, nominate in aggiunta alla Commissione in un numero pari a 37, una per ogni 250 candidati, con decreto MIUR 31.12.1018, n. 2080 (**docc. 20 e 21**).

In particolare, e per quel che rileva nella specie, l'art. 16, comma 2, a) del Regolamento (cui rimanda l'art.5 del bando), prevedeva che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”*.

Si riscontra documentalmente che il dott. Angelo Francesco Marcucci, componente della 12° Commissione Lazio (cfr. elenco allegato al DM 31.12.1018 n. 2080, doc 16), sia anche Sindaco del comune di Alvigiano (CE), ricoprendo così un'inconciliabile carica politica (**doc. 22**).

Ancora, sempre per quel che rileva, l'art. 16, comma 2, c), del Regolamento, stabiliva che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso ... non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”*.

Orbene, è provato che la dott.ssa Elisabetta Davoli, membro della 11° sottocommissione Lazio (cfr. elenco allegato al DM 31.12.1018 n. 2080) -

rivesta il ruolo di relatore nel Corso di preparazione al Concorso a posti di dirigente scolastico, nell'ambito di Formandis - Percorsi di alta formazione per la professionalità docente di Andis-Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (**doc. 23**).

Dette circostanze si presentavano ex se come idonee a viziare la composizione degli organi concorsuali e gli atti dai medesimi compiuti, fino all'elenco finale gravato - alla luce dei seguenti condivisi principi.

La giurisprudenza pacificamente osserva che l'ordinamento, nel dettare le norme su requisiti, e condizioni ostative, per i membri delle commissioni concorsuali, intende ineludibilmente garantire la serietà della selezione pubblica e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico (Cons. Stato, sez. VI, 6.4.2010, n. 1928). In particolare, i principi di serietà e meritocrazie rappresentano il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni (Cons. Stato, sez. V, 5.12.2006, n. 7116; Cons. Stato, sez. V, 1.3.2000, n. 1071).

Più in generale e sul piano strutturale, per perseguire nella realtà pratica tali obiettivi, l'ordinamento prevede norme cogenti che, in rapporto al suddetto principio costituzionale, configurano regole di condotte tipizzate, nella specie per l'amministrazione, che indefettibilmente vanno osservate nelle procedure concorsuali.

La violazione di tali norme comporta un'illegittimità da pericolo astratto e presunto: solo con una siffatta rigorosa precauzione generale, infatti, è ragionevolmente garantita l'effettività del principio meritocratico nei casi singoli.

Con queste cautele, elevate a inderogabili norme di condotta, la soglia dell'illegittimità rilevante viene anticipata all'accertamento della sussistenza di una condotta concreta non riconducibile a quella tipizzata. L'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a compromettere l'imparzialità della selezione. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di *probatio diabolica* che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e

giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11.1. 2013, n. 102; Cons. Stato, sez. VI, 26.3.2012, n. 1740; si v. anche Cons. Stato, sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

In altre parole, nelle procedure concorsuali l'esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale di imparzialità, e di meritocrazia ad esso sotteso, impone all'amministrazione una condotta tale da non consentire nemmeno astrattamente che nelle commissioni si creino situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse.

Nella specie, la sola evidenza che due sottocommissione risultassero interessate dalla presenza di componenti in situazione tipizzata come ostativa – anche in assenza della certezza e/ della prova che tale situazione abbia in concreto realizzato una valutazione di una o più prove scritte non imparziale - si traduce nella compromissione dei principi di serietà, meritocrazia e imparzialità delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte concorsuali, e così in un'insanabile illegittimità delle stesse operazioni - e dell'elenco all'esito compilato. Illegittimità da rischio astratto e presunto, nel senso ridetto.

E secondo il noto principio secondo cui *“l'illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice vizia tutte le operazioni da essa compiute ed il risultato finale del concorso”* (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 12.3.2007, n. 1218; cfr. Cons. Stato Sez. V, 7.10.2002, n. 5279).

Tantopiù che nella procedura *de quo* le prove dei candidati sembra venissero assegnate per la correzione e valutazione alle diverse sottocommissioni nominate con decreto MIUR 31.12.1018 n. 2080 con modalità “random” - così da non poter escludere che i componenti in questione si fossero trovati in una situazione di effettiva incompatibilità.

*

1.6 SULL'INADEGUATEZZA DEL SUPPORTO INFORMATICO: CRITICITA' E/O ANOMALIE DEL SOFTWARE “CINECA”.

La procedura relativa allo svolgimento della prova scritta computerizzata di cui è causa (così come svolta nelle due date ricordate) si presta a censure trancianti anche con riguardo al software utilizzato per la prova stessa, gestito dal *Consorzio Interuniversitario Cineca*, installato dai responsabili

tecnici d'aula sulle postazioni informatiche utilizzate per lo svolgimento della prova stessa.

Si premetta che il Consorzio Interuniversitario già in passato si trovò al centro di numerose polemiche e vicende giudiziarie per una serie di errori commessi dal sistema informatico utilizzato (ad es. nel test 2014 per l'ingresso alle scuole di specializzazione in medicina, il sistema scambiò due blocchi di domande; nel test per l'accesso a medicina 2016, il sistema errò l'abbinamento scheda anagrafica-griglia di risposte; nel concorso docenti 2016 il sistema determinò la perdita di risposta del candidato, cfr. *sub*).

Nella specie, emergevano una serie di oggettive criticità diffusamente riscontrate dai candidati nell'utilizzo del software, criticità che non solo comportavano un inutile dispendio di tempo nel completamento della prova, ma addirittura mettevano a rischio la stessa corrispondenza della prova "*salvata*" dal sistema con quella effettivamente "*compilata*" dai candidati.

Sul punto, si elencano le maggiori deficienze del sistema – salvo rimandare per una disamina più tecnica alla allegata relazione di parte **(doc. 24)** – e salvo Codesto Tribunale voglia disporre una consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'idoneità del sistema informatico utilizzato dal MIUR nella vicenda concorsuale di cui è causa.

Si veda:

a) si premetta che l'intero percorso di svolgimento e salvataggio delle prove era alquanto farraginoso e dipendeva dal corretto svolgimento di una lunga serie di **passaggi e/o operazioni manuali da parte dei tecnici d'aula**, sia al momento dello sblocco delle singole postazioni, sia a quello del caricamento e salvataggio delle prove sulla chiavetta USB da ogni singola postazione, sia all'invio delle stesse dalla chiavetta alla piattaforma Cineca – con ogni possibilità di errore e/o gap che ciò comportava;

b) del pari si anticipi che spesso i **dispositivi informatici erano obsoleti** - essendo quelli in dotazione delle scuole: alcuni computer si spegnevano durante lo svolgimento della prova; alcune tastiere malfunzionavano; le operazioni di ricognizione sugli stessi venivano compiute da tecnici del MIUR con anticipo rispetto alla prova, senza alcuna garanzia che nelle

more presentassero nuovi problemi (anche per il successivo, ordinario utilizzo da parte degli istituti scolastici);

c) nel software utilizzato per la prova, **la funzione di salvataggio non era automatica**, come avviene in un normale programma di scrittura;

d) per salvare i quesiti occorreva selezionare la voce **“conferma e procedi”** - che conduceva ad una nuova schermata contenente la domanda successiva, senza consentire ai candidati di salvare il lavoro in corso d’opera rimanendo all’interno del medesimo quesito - mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la selezione della voce indicata consentisse o meno di salvare la risposta e potervi tornare successivamente;

e) per tornare alla pagina precedente, occorreva necessariamente scegliere tra le voci “sì” e “no”, mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile capire se la soluzione affermativa consentisse o meno di salvare comunque la risposta e potervi tornare successivamente;

f) anche dopo aver selezionato le voci “conferma e procedi” e “sì”, la pagina del riepilogo talora riportava come non acquisite le risposte fornite ad alcuni quesiti, che pertanto dovevano essere riscritte;

g) non sempre si verificava l’acquisizione automatica delle risposte allo scadere dei 150 minuti, come previsto dal comma 7 dell’articolo 8 del bando: *“la prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”* -, e le pagine relative ad alcuni quesiti risultavano impropriamente vuote;

h) il software **non forniva alcun feedback** che consentisse ai candidati di comprendere se la prova sostenuta fosse stata acquisita dal sistema e quante risposte ai quesiti fossero stati acquisiti dallo stesso;

i) il sistema neppure rilasciava ai candidati alcuna **evidenza cartacea** anonima dell’esatto contenuto della prova, utilizzabile quale confronto;

l) il software **non generava alcun file.log - il file (fondamentale per la sicurezza dei sistemi informativi) contenente le registrazioni cronologiche e sequenziali delle operazioni che vengono eseguite dal dispositivo -**, di talché i candidati non avevano neppure questa possibilità di verificare e/o dimostrare se le risposte effettivamente

date fossero state salvate dal sistema, o se qualcosa fosse stato eventualmente eliminato e/o manipolato anche per errore;

m) al termine della prova, nella schermata di riepilogo, i quesiti compilati e salvati erano contrassegnati da due colori differenti (viola/porpora quelli compilati e azzurro/verde quelli non compilati), invertiti rispetto ai tutorial Ministeriali, generando comprensibile confusione nei candidati; peraltro in alcuni casi i colori erano ancora differenti da quelli citati;

n) in generale, l'effettivo funzionamento del software adoperato dai candidati non risultava coincidente con quanto indicato nelle istruzioni agli stessi fornite e con il tutorial esplicativo fornito dal MIUR;

o) la funzione taglia, copia e incolla -presenti negli ordinari programmi di scrittura- erano disabilite;

p) il layout grafico dei computer prevedeva un'impostazione della pagina orizzontale, e una sola riga conteneva anche 200/250 caratteri (a fronte dei 79/89 caratteri per riga nel testo standard di word); con grave difficoltà specie nella fase di rilettura e modifica;

q) con specifico riferimento alla prova di inglese, il sistema non riusciva a gestire i testi – molto lunghi – in una sola pagina, ma li frammentava in più schermate con grave disagio e perdita di tempo.

Alla stregua delle circostanze evidenziate è evidente che il sistema informatico impiegato per la prova scritta computerizzata presentava insufficienze e falle tali da falsare l'idoneità selettiva della prova stessa, con grave compromissioni dell'esito come pubblicato con il provvedimento gravato.

Ad avallo di quanto detto, con specifico riferimento alle funzioni di salvataggio (di cui alle lettere **c-l**), Codesto Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio – sez. III bis – aveva occasione di pronunciarsi favorevolmente con sentenza n. 2513/2017, accogliendo in un caso analogo le doglianze dei ricorrenti: *“le istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un*

quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento.

Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla.

*Viceversa, **ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”.***

Secondo l’accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico.

Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l’espletamento della prova scritta.

Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all’ultima risposta dell’elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere.

*In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, **a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video.***

*Conclusivamente, quindi, **la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti,** hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio. Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione ... alla prova orale”.*

*

1.7 SUI DUBBI NELL’ABBINAMENTO CODICE-CANDIDATO SIA NELLA FASE INIZIALE, CHE IN QUELLA DELLO SCIoglimento DELL’ANONIMATO

A) FASE ABBINAMENTO CODICE PERSONALE ANONIMO - CANDIDATO

La procedura di “*disabbinamento*” della prove informatiche ai candidati erano disciplinate nella nota ministeriale n. 41127 del 18.9.2018, che prevedeva una serie di passaggi procedurali iniziali e successivi alla conclusione della prova stessa a garanzia dell’anonimato concorsuale.

Anche tali procedure presentavano tuttavia diversi difetti, tali da mettere in dubbio la loro stessa efficacia.

Dopo l’accesso all’aula e l’identificazione, ciascun candidato estraeva un codice personale anonimo dall’urna, riceveva il proprio modulo anagrafico, e una busta internografata per la conservazione di entrambi i moduli.

L’inserimento del codice personale anonimo da parte di ciascun candidato sbloccava la postazione informatica.

Il responsabile tecnico d’aula comunicava la “*parola chiave di accesso/inizio della prova*”, che dava accesso prima alle istruzioni, poi ai quesiti per iniziare la prova.

Questa parola chiave – unica a livello nazionale – aveva la funzione di garantire l’avvio della prova in contemporanea su tutto il territorio nazionale.

Conclusa la prova, il candidato, alla presenza del responsabile tecnico d’aula, inseriva nell’apposito modulo presentato dall’applicazione il codice personale anonimo.

Il modulo con il codice anonimo, firmato dal candidato, veniva inserito insieme al modulo anagrafico all’interno della busta internografata che veniva poi sigillata e consegnata dal candidato al comitato di vigilanza.

In questo modo si concludevano le operazioni cui il candidato partecipava. Attraverso successivi passaggi – disciplinati dalla citate istruzioni ministeriali – quelle buste, insieme alla chiavetta USB contenente le prove scritte scaricate dalle postazioni d’aula, ai verbali d’aula, chiusi in un ulteriore busta, avrebbero poi raggiunto prima gli Uffici scolastici regionali, poi la Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR in Roma – per le operazioni di scioglimento dell’anonimato.

Quanto alla funzione del codice personale anonimo, si legge nelle istruzioni che “lo scopo del codice personale anonimo è duplice. Il primo è quello di **disaccoppiare la prova dall’identità del candidato** che l’ha svolta. Il secondo è quello di **assicurare la non ripudiabilità della prova**. In estrema sintesi il codice sarà associato alla prova del candidato e riportato

all'interno della prova salvandolo con essa all'interno del file criptato. Questo file, che custodisce l'elaborato del candidato ed il codice personale anonimo, non conterrà invece alcuna informazione relativa al candidato. L'associazione tra l'identità del candidato ed il codice personale anonimo (e di conseguenza con la prova criptata) sarà custodita nella busta cartacea internografata che sarà aperta solo ad avvenuta correzione di tutti gli elaborati da parte della commissione giudicatrice. Va inoltre precisato che neppure la commissione giudicatrice, fino a che non aprirà le buste, potrà vedere la corrispondenza fra prova e codice personale anonimo in modo da assicurare una correzione del tutto anonima. Quindi, la procedura che utilizza il file criptato, contenente elaborato e codice personale anonimo, e la busta cartacea internografata, contenente modulo anagrafico (e quindi l'identità del candidato) e il codice personale anonimo (univoco ed estratto a caso e controfirmato dal candidato stesso), assicura la non ripudiabilità dell'elaborato da parte del candidato. Si precisa, inoltre, che il file criptato che contiene il codice personale anonimo e l'elaborato del candidato assicura che nessuno possa modificarne il contenuto o cambiare l'associazione tra candidato e prova”.

In realtà, la funzione di garanzia dell'anonimato del codice personale veniva elusa sotto più profili.

Da un lato, l'inserimento del codice personale anonimo al termine della prova avveniva – come detto - alla presenza del personale tecnico d'aula, il quale aveva anche accesso alla lista dei candidati presenti in aula, potendo – per ipotesi - abbinare il codice al candidato e comunicarlo a terzi. Per tacere che ciascun candidato conosceva il proprio codice anonimo e poteva comunicarlo a terzi.

Dall'altro, le buste internografate contenenti i codici anonimi (e quelli anagrafici) dei candidati, e le chiavette USB con gli elaborati, giungevano presso gli Uffici del MIUR in forma tutt'altro che incognita, bensì identificati per Regione di appartenenza, e financo con l'indicazione di “ricorrenti” - a contrassegnare l'appartenenza ai ricorrenti - candidati ammessi alla prova su provvedimento giudiziario.

Infatti, per quel che maggiormente rileva nella specie, **gli elaborati relativi alla prova svolta dagli odierni ricorrenti il 13.12.2018 – questi viaggiavano e perciò giungevano agli Uffici del MIUR con l'etichetta**

“ricorrenti” così attribuibili de plano ai concorrenti ammessi a seguito di ricorso giudiziario – a tutto discapito dell’anonimato concorsuale (cfr. sub, verbale scioglimento anonimato, **doc. 25**).

Quanto infine alla validità dell’assicurazione finale di cui alle indicazioni ministeriali richiamate *“che il file criptato che contiene il codice personale anonimo e l’elaborato del candidato assicura che nessuno possa modificarne il contenuto o cambiare l’associazione tra candidato e prova”*, giova ricordare i fallimenti passati del sistema Cineca, e in particolare il *casus* giudiziario del test di medicina 2016 allorché il sistema errò l’abbinamento scheda anagrafica-griglia di risposte.

Ebbene, anche nella vicenda di cui è causa, risulta che in sede di operazioni di scioglimento dell’anonimato, l’amministrazione era costretta a riaprire tre scatoloni per conto di Cineca per verificare **“che non vi fossero errori negli abbinamenti di n. 2 candidati (uno del Molise e uno della Sicilia)”** (cfr. verbale del 26.3.2019 di scioglimento dell’anonimato pubblicato in data 19.4.2019: **doc. 25**). Verosimilmente, altri episodi di errori di abbinamento potrebbero esser sfuggiti al sistema.

B) FASE SCIOGLIMENTO DELL’ANONIMATO

Dal verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato relative alle prove scritte del concorso ex DDG 1259/2017 di cui è causa (doc. 25 cit.) -datato 26.3.2019 e infine pubblicato dal MIUR con atto del 19.4.2019- emergono patenti insufficienze e incongruenze che confermano i dubbi circa l’effettiva, benché imprescindibile, osservanza del principio dell’anonimato con riguardo alla procedura relativa allo svolgimento delle stesse prove scritte, di cui *supra*.

Il verbale in oggetto, **datato 26.3.2019**, riferiva delle seguenti operazioni condotte da due ufficiali di PG del Nucleo Carabinieri incaricato dalla Segreteria dell’Ufficio II, Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR il **12.3.2019**, e dal medesimo Direttore Generale ing. D’Amico, nei giorni **25 e 26 marzo 2019**, negli Uffici del MIUR in Roma via Morosini 2:

1) 25.3.2019:

- h 8.15 apertura (previa verifica dell’integrità) della busta contenente le chiavi d’accesso alla stanza n. 521;
- h 8.15 apertura (previa verifica dell’integrità) della stanza n. 521 contenente gli scatoloni e involucri relativi ai diversi Uffici scolastici

regionali, **contrassegnati con l'indicazione dell'Ufficio regionale di provenienza;**

- h 8.15 primo prelevamento di **15** scatoloni e involucri specificamente contrassegnati con **l'indicazione dei 9 Uffici scolastici regionali di provenienza;**
- h 11.15 inizio lavori delle 38 commissioni e sottocommissioni con il compito di *abbinare in modalità telematica il codice fiscale di ogni candidato al corrispondente "codice identificativo anonimo";*
- h 13.10 – 14.30 pausa;
- h 13.45 secondo prelevamento di **12** scatoloni e involucri contrassegnati con **l'indicazione degli 8 Uffici scolastici regionali di provenienza;**
- h 14.30 ripresa lavori delle 38 commissioni e sottocommissioni con il compito di *abbinare in modalità telematica il codice fiscale di ogni candidato al corrispondente "codice identificativo anonimo";*
- h 14.30 **restituzione primi 15** scatoloni e involucri nella stanza 521 in nuovi scatoloni;
- h 17.30 richiusura stanza 521 e richiusura chiavi in una nuova busta chiusa;

2) 26.3.2019:

- h 8.30 riapertura (previa verifica dell'integrità) della busta contenente le chiavi d'accesso alla stanza n. 521;
- h 8.30 riapertura (previa verifica dell'integrità) della stanza n. 521;
- h 8.30 terzo prelevamento di **2** scatoloni provenienti – come contrassegnato: 1) da Ufficio scolastico regionale Abruzzo; 2) da **Ufficio scolastico regionale Lazio (ricorrenti);**
- h. 9.00 ripresa lavori delle 38 commissioni e sottocommissioni con il compito di *abbinare in modalità telematica il codice fiscale di ogni candidato al corrispondente "codice identificativo anonimo";*
- h 12.00 conclusione operazioni Commissioni;
- h 12.25 **restituzione ultimi 2** scatoloni in stanza n. 521 in nuovi scatoloni: totale scatoloni nella stanza n. 521 : **35;**
- h 12.25 ri-chiusura a chiave stanza n. 521;
- h 12.25 chiusura nella busta sottoscritta delle chiavi e consegna al DG.

Dal verbale come sopra si evince in primo luogo il **difetto di contemporaneità e immediatezza** tra le operazioni condotte dai soggetti incaricati nei giorni 25 e 26 marzo 2019, e le attività di verbalizzazione delle stesse compiute solo in data 26.3.2019 dagli ufficiali di PG – in spregio al principio di contestualità, a garanzia di una maggior fedeltà e trasparenza delle operazioni svolte. Com'è noto, il verbale è un atto giuridico appartenente alla categoria delle certificazioni, avente lo scopo di descrivere atti o fatti giuridicamente rilevanti compiuti alla presenza del verbalizzante cui è stata attribuita detta funzione, dando conto della certezza degli atti e fatti stessi, e documentando la loro esistenza: la verbalizzazione deve essere perciò completa e fedele alla realtà degli atti e dei fatti, al fine di svolgere detta funzione certificativa, di talché è necessario che essa avvenga nell'immediatezza degli atti e dei fatti stessi – specie quando si tratta di atti e fatti rilevanti quali lo scioglimento dell'anonimato in una procedura selettiva nazionale per l'accesso ai massimi ruoli del sistema di istruzione nazionale.

Oltre a ciò, la circostanza che il nucleo dei Carabinieri venisse incaricato dalla Segreteria dell'Ufficio II, Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR solo il **12.3.2019**, mette in dubbio le reali garanzie di anonimato con riferimento alla fase procedimentale antecedente, che pure si traduceva nel compimento di attività rilevanti e delicate ai fini della segretezza procedurale, e che avrebbero necessitato di maggiori cautele.

In particolare, non risulta alcuna verbalizzazione delle operazioni di **formazione** degli scatoloni e involucri citati verosimilmente presso gli Uffici regionali; di **trasferimento** dei medesimi scatoloni e involucri verso la stanza 521 presso la sede di Roma, Via Morosini, 2; di **chiusura** della ridetta stanza; di messa in sicurezza delle relative chiavi (rispetto alle quali neppure è dato sapere chi e come le conservasse fino al 25.3.2019) – tutte operazioni non presidiate da ufficiali di PG.

Altra patente anomalia è rappresentata dalla circostanza che – come risulta dal verbale - gli scatoloni e gli involucri oggetto delle attività di abbinamento *de quibus* lungi dall'essere essere anonimi e/o opportunamente distinti da codici progressivi, erano **contrassegnati** **l'espressa indicazione dell'Ufficio scolastico di provenienza**.

La circostanza assumeva una dimensione viepiù grave con riguardo agli odierni ricorrenti – ammessi con riserva alla procedura de quo a seguito di provvedimenti giudiziari cautelari: infatti – come visto nel verbale su riportato - lo scatolone contenente i codici internografati dei candidati ammessi alla prova scritta del 13.12.2018 in Roma a seguito di ricorso giudiziario veniva identificato con l'etichetta “ricorrenti”, con pesante compromissione dell'anonimato.

La verbalizzazione delle operazioni compiute in data 26.3.2018 era poi assolutamente insufficiente: nulla si dice circa l'**apertura** degli scatoloni e involucri, la verifica dell'integrità etc.; nulla si dice sul **contenuto** di tali scatoloni e involucri, lasciando perciò il dubbio se i medesimi contenessero solo le buste internografate con i codici fiscali, ovvero anche le citate chiavette USB contenenti gli elaborati e i codici alfanumerici – della cui conservazione nulla del pari è dato sapere; nulla si dice pure delle **attività di abbinamento** concretamente svolte dalle commissioni, che pare siano state svolte manualmente – con ogni immaginabile rischio per la correttezza degli abbinamenti stessi.

*

A detto proposito – come ricordato - nelle indicazioni operative del MIUR si precisava che gli elaborati scritti salvati in files “criptati” venivano scaricati dalle singole postazioni in una chiavetta USB: ma né nella ridette indicazioni, né altrove (neppure nel verbale all'esame) erano specificati la gestione successive dei flussi documentali, i passaggi di questi dati fino agli uffici regionali, ministeriali e alle commissioni concorsuali e, soprattutto, non erano indicati i *Responsabili della gestione documentale* e i *Conservatori dei documenti digitali* – figure previste dal Codice dell'Amministrazione digitale al fine di garantire ai documenti informatici una incontestabilità giuridica (cfr. art. 60, DPR 445/2000; art. 44, d.lgs. 82/2005).

Senza una chiara tracciabilità e inalterabilità dei dati stessi, non vi era la possibilità di assicurare con certezza giuridica che quei documenti non fossero stati decriptati e manipolati.

*

La medesima criticità si riproponeva in sede di correzione degli elaborati da parte delle Commissioni: sembra che il software impiegato non offrisse la

possibilità di verificare e/o incrociare con certezza scientifica gli *input* (elaborati anonimizzati attraverso codici alfanumerici), con gli *output* (esiti delle correzioni).

In proposito si rileva la poca trasparenza di tutte le operazioni di correzione delle prove: a cominciare dai criteri di abbinamento delle stesse alle diverse commissioni; per giungere alle sedi in cui le commissioni svolgevano la propria attività di correzione e valutazione. A detto ultimo proposito, nel verbale della riunione preliminare delle 38 commissioni del 25.1.2019 (**doc. 21**, cit. *supra*), l'indicazione della provincia e delle sedi di svolgimento dei propri lavori era generica e incompleta

A conclusiva conferma della denunciata scarsa trasparenza anche di tale fase concorsuale si sottolinea come a tutt'oggi l'Amministrazione non abbia consentito a nessuno di accedere al proprio elaborato, nonostante le tempestive istanze inoltrate anche dai ricorrenti.

*

Ugualmente il verbale *de quo* è carente laddove **non dà conto delle attività di restituzione nella stanza 521 dei 12 scatoloni e involucri oggetto del secondo prelevamento**: i medesimi venivano prelevati in data 25.3.2019 durante la pausa tra le ore 13.10 e le ore 14.30, ma di essi, dopo essere “*lavorati*” dalla Commissione, si perde poi ogni traccia.

Manca altresì la verbalizzazione delle **(eventuali) precauzioni prese** dalle Commissioni per la corretta conservazione dei materiali in corso di lavorazione, **durante la pausa** citata tra le ore 13.10 e le ore 14.30 del 25.3.2019.

Infine, non è detto con riguardo ad alcuno scatolone e involucro in che modo il contenuto venisse “*opportunamente riposto in nuovi scatoloni di cartone*”, quindi richiusi nella stanza 521. Tantopiù che anzi - singolarmente - alla fine delle operazione verbalizzate gli scatoloni risultavano 35 a fronte dei 29 iniziali (*sic!*).

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* del presente gravame si evince chiaramente dalle censure sopra illustrate, come di seguito riepilogate.

La violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; la violazione per falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 4,

comma 3-quinquies, d.l. 31.8.2013, n. 101 (convertito con l. 30.10.2013, n. 125); la violazione per falsa applicazione dell'art. 8 del ddg n. 1259 del 23.11.2017; l'eccesso di potere per violazione dei principi di unicità della prova, par condicio tra i candidati – in

relazione ai diversi profili:

- della prova non unica;
- delle disomogenee modalità di svolgimento della prova;
- della contraddittoria formulazione dei quesiti;
- della tardiva predisposizione e pubblicazione dei criteri di correzione e valutazione;
- dei vizi di composizione della commissione;
- delle criticità e/o anomalie del software “Cineca”;
- dei dubbi nell'abbinamento codice-candidato sia nella fase iniziale, che in quella dello scioglimento dell'anonimato;

si traducevano in una fase procedurale relativa allo svolgimento della prova scritta – cui gli odierni ricorrenti partecipavano così come ammessi con riserva a seguito di provvedimento giudiziario cautelare - fallace, discriminatoria, falsamente meritocratica, con effetti invalidanti sulla prova stessa, e sull'elenco degli ammessi alle prove orali in questa sede principalmente impugnato – con ogni atto presupposto connesso e consequenziale.

Il danno è *in re ipsa*, grave e irreparabile.

L'esecuzione del provvedimento di non ammissione dei ricorrenti a sostenere la prova orale del concorso per dirigenti ex DDG 23.11.2017 n. 1259, all'esito di una fase della procedura selettiva così viziata e inidonea – quale quella di svolgimento della prova scritta svolta nelle date del 18.10.2018 e 13.12.2018, viziata nei numerosi profili riferiti - sarebbe quantomai pregiudizievole.

Ai medesimi – esclusi inesorabilmente dalla procedura *de quo* - verrebbe preclusa la possibilità di accedere al ruolo di dirigente scolastico almeno per il prossimo triennio, visto che, secondo il bando, le graduatorie avranno validità almeno triennale. Peraltro è verosimile che il Ministero indica il prossimo concorso anche oltre il triennio previsto: com'è noto il precedente concorso ordinario per dirigenti scolastici risale al **2011**.

Solo l'immediata sospensione del provvedimento impugnato – con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale - in tempo utile per consentire ai ricorrenti di partecipare con riserva alla prova orale concorsuale che avrà inizio il **20 maggio 2019**, secondo il calendario pubblicato dal MIUR con avviso del 29.4.2019 - può evitare il grave danno decritto – nelle more della decisione sul merito del ricorso.

In proposito, si richiama l'opinione giurisprudenziale anche di Codesta Ecc.ma Sezione favorevole a ritenere che le esigenze cautelari dei ricorrenti possono essere tutelate disponendo **l'immediata ammissione con riserva alle prove orali, nelle more della decisione di merito sulla legittimità di precedenti atti concorsuali – nella specie relativi allo svolgimento di prove scritte** (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. IIIbis 22.2.2014 n. 914; TAR Lazio, Roma, Sez. IIIbis 22.2.2014 n. 914; 29.8.2013 n. 3318).

Tantopiù che – come ricordato *sub* fatto - ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge 11 febbraio 2019, n. 12, che riformava il bando concorsuale *de quo*, i primi **2900** candidati che supereranno la prova orale **saranno direttamente dichiarati vincitori e assunti nel ruolo dirigenti scolastici**, secondo l'ordine della graduatoria – già di ammissione al corso formativo, non più previsto.

Né sussiste alcun interesse pubblico ovvero privato che debba prevalere nel conflitto con quello dei ricorrenti alla corretta applicazione di norme e principi di legge e di costituzione vigenti in materia.

Specie ove si consideri che il principio dell'unicità della prova concorsuale è posto a tutela delle esigenze dello stesso sistema di istruzione nazionale, a garanzia dell'applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti – nella specie, le funzioni di dirigente scolastico, ruolo più alto nell'ambito del personale della scuola.

S'aggiunga che l'accoglimento della presente istanza cautelare comporterebbe l'ammissione degli istanti alla prova orale concorsuale, e solo una volta superata detta prova con un punteggio pari o superiore a 70 punti, ad essere graduati in posizione eventualmente utile per accedere al ruolo in concorso.

Dunque all'Amministrazione residuerebbe comunque ogni possibilità di valutare l'effettiva professionalità, competenza e idoneità dei ricorrenti a rivestire la funzione di dirigente scolastico.

P.Q.M.

E con riserva di altro produrre e dedurre i ricorrenti *ut supra* assumono allo stato le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia a Codesto TAR, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

- **IN VIA CAUTELARE, sospendere**, previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio, - l'elenco dei **3795** candidati ammessi a sostenere la prova orale nell'ambito del *Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* indetto con D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato nella G.U., IV serie, n. 90 del 24.11.2017), elenco allegato al D.D.G. n. 395 del 27.3.2019; ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e in particolare: le prove scritte espletate in data 18.10.2018 nonché delle prove scritte svolte in data 13.12.2018 in Sardegna e in Roma, rispettivamente, dai candidati della Regione Sardegna e dai candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, allo stato non disponibili; il provvedimento del Miur, pubblicato in data 30.10.2018 sul sito del Miur, con cui si comunica che *“a seguito del rinvio dell'espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018, ... il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018”*; il provvedimento recante avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018 e sul sito del Miur, relativo al rinvio dello svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale alla data del 13.12.2018, ore 10.00, nelle sedi individuate dall'Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del Ministero, per i soli candidati precedentemente

assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, rinvio disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018; l'avviso, pubblicato sul sito del Miur in data 6.12.2018, concernente il rinvio della prova scritta al 13.12.2018 sia per i candidati sardi sia per i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli; il D.D.G. n. 1178 dell'11.12.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, con cui è stato disposto lo svolgimento in data 13.12.2018 ore 10.00 e presso la sede di cui al successivo DDG n. 1181 del 12.12.2018 (*'Università degli Studi Tor Vergata-Via della Ricerca Scientifica, snc- Edificio PP2-Roma'*), della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 1259/2017, anche per quei candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, con cui è stata disposta la loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale; e, ove occorrer possa il relativo DDG n. 1181 del 12.12.2018 concernente la sede, e **per l'effetto ordinare l'ammissione con riserva** dei ricorrenti a sostenere **la prova orale concorsuale che avrà inizio il prossimo 20.5.2019, secondo il calendario pubblicato sul sito istituzionale del MIUR in data 29.4.2019, ovvero in sessione suppletiva convocata ad hoc;**

- **NEL MERITO, annullare,** l'elenco dei 3795 candidati ammessi a sostenere la prova orale nell'ambito del *Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* indetto con D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato nella G.U., IV serie, n. 90 del 24.11.2017), elenco allegato al D.D.G. n. 395 del 27.3.2019; ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e in particolare: le prove scritte espletate in data 18.10.2018 nonché delle prove scritte svolte in data 13.12.2018 in Sardegna e in Roma, rispettivamente, dai candidati della Regione Sardegna e dai candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, allo stato non disponibili; il provvedimento del Miur, pubblicato in data 30.10.2018 sul sito del Miur, con cui si comunica che *"a seguito del rinvio dell'espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti*

scolastici, disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018, ... il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018"; il provvedimento recante avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018 e sul sito del Miur, relativo al rinvio dello svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale alla data del 13.12.2018, ore 10.00, nelle sedi individuate dall'Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del Ministero, per i soli candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, rinvio disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018; l'avviso, pubblicato sul sito del Miur in data 6.12.2018, concernente il rinvio della prova scritta al 13.12.2018 sia per i candidati sardi sia per i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli; il D.D.G. n. 1178 dell'11.12.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, con cui è stato disposto lo svolgimento in data 13.12.2018 ore 10.00 e presso la sede di cui al successivo DDG n. 1181 del 12.12.2018 (*Università degli Studi Tor Vergata-Via della Ricerca Scientifica, snc- Edificio PP2-Roma*), della prova scritta del corso-concorso nazione, per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 1259/2017, anche per quei candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, con cui è stata disposta la loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale; e, ove occorrer possa il relativo DDG n. 1181 del 12.12.2018 concernente la sede, **ai fini** :

- della **riedizione della fase procedurale relativa allo svolgimento della prova scritta concorsuale unica nazionale, conforme a tutte le norme e ai principi vigenti in tema di procedure selettive per l'assunzione nei ruoli pubblici;**

- **e/o della diretta ammissione dei ricorrenti alla successiva fase concorsuale, anche in sessione suppletiva convocata ad hoc;**

- **IN VIA ISTRUTTORIA:**

- **ordinare, ove ritenuto necessario e utile ai fini del decidere, Consulenza Tecnica d'Ufficio** volta a valutare l'idoneità del sistema di

software utilizzato per la prova scritta de quo, gestito dal *Consorzio Interuniversitario Cineca*, ai fini delle necessità selettive sottese alla procedura concorsuale ex DDG n. 1259 del 23.11.2017 di cui è causa;

- **IN OGNI CASO condannare** le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.

*

Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è soggetta al versamento del contributo unificato pari a **Euro 325,00** ai sensi della normativa vigente in materia.

*

Si allegano i seguenti documenti:

1. elenco candidati ammessi all'orale allegato al D.D.G. n. 395 del 27.3.2019;
2. avviso **relativo al rinvio della prova scritta nella Regione Sardegna** pubblicato sul sito del M.I.U.R. in data 30.10.2018;
3. provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018, recante avviso di rinvio della prova scritta al 13.12.2018;
4. avviso pubblicato sul sito del M.I.U.R. in data 6.12.2018, relativo alla prova scritta del 13.12.2018 sia per i candidati sardi sia per i candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari;
5. DDG n. 1178/2018, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Direzione Generale;
6. Decreto n. 1181/2018, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Direzione Generale
7. Bando di cui al D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato nella G.U., IV serie, n. 90 del 24.11.2017);
8. Regolamento in materia di procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 agosto 2017, n. 138;
9. Nota del Miur-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 41127, del 18.9.2018 (pubblicata sul sito MIUR il 25.9.2018);

- 10.** Nota del Direttore Generale dell'U.S.R. Sardegna prot. n. 17909 del 17.10.2017;
- 11.** Avviso pubblicato sul sito del Miur in data 12.11.2018;
- 12.** Quadri di riferimento relativi alla prova del 13.12.2018 pubblicati sul sito del Miur in data 12.12.2018;
- 13.** Quadri di riferimento relativi alla prova scritta del 18.10.2018 pubblicati sul sito del Miur il 17.10.2018;
- 14.** Quesiti oggetto della prova scritta del corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici del 13.12.2018, pubblicati sul sito del Miur in data 18.12.2018;
- 15.** Quesiti oggetto della prova scritta del 18.10.2018 pubblicati sul sito del Miur il 31.10.2018;
- 16.** Nota Miur n. 18824 del 19.4.2019 recante avviso con oggetto *“Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati”*
- 17.** Verbale “n° 3” della riunione delle Commissioni giudicatrici tenutasi in data 25.1.2019;
- 18.** Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta, allegata al verbale;
- 19.** D.D. 1165 del 27.7.2018;
- 20.** Decreto MIUR n. 2080 del 31.12.1018;
- 21.** Allegato al Decreto Miur n. 2080/2018;
- 22.** Estratto documento Amministrazione Alvignano da cui risulta carica a Sindaco del dott. Angelo Francesco Marcucci;
- 23.** Estratto da sito istituzionale A.N.D.I.S. da cui risulta il ruolo di relatore nel Corso di preparazione al Concorso a posti di dirigente scolastico della dott.ssa Elisabetta Davoli;
- 24.** Relazione tecnica di parte;
- 25.** Verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.3.2019, pubblicato in data 19.4.2019.

*

Con osservanza.

Milano – Roma, 8 maggio 2019

Domenico Barboni

Annamaria Nardone

Giacoma Clara Lacalamita

(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)